


COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

Coordinato con le modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. ___ del _____

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento d'incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
7. Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori.

Art. 2 **Ricorso agli incarichi esterni**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi esterni è dei Responsabili delle Aree in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 3 **Presupposti per il conferimento di incarichi**

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento

dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
 - e) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4;
 - f) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed i Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile di Area competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall'Ente;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno del colloquio;
 - f) le materie e le modalità del colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per l'incaricato.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del presente regolamento.

Art. 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile dell'Area competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile di Area può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo pari a quattro volte rispetto agli incarichi da conferire.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile di Area competente.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
6. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, si potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui i Responsabili di Area possano attingere nel rispetto del presente regolamento.

Art. 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il Responsabile dell'Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) nell'ipotesi in cui si debba completare un programma di attività o un progetto specifico già in parte realizzato, quando ciò sia necessario per non pregiudicare il risultato finale complessivo;
- e) per prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere funzionalmente separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- f) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Art. 7

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile dell'Area competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura dell'incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso dell'incaricato è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto

dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile dell'Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile dell'Area competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di Area può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse, e cioè integrare lo staff del Sindaco ovvero supportare l'attività degli ordinari uffici dell'Ente.
2. Nella prima ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco "intuitu personae" a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari, entro i limiti di spesa consentiti, fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto conferente l'incarico stesso.
3. Nella seconda ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo gli incarichi possono essere conferiti dal Responsabile dell'Area competente nel rispetto della disciplina del presente regolamento.
4. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico.
5. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
6. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso la sede dell'Ente, secondo le direttive impartite e con l'utilizzo di locali, attrezzature ed impianti tecnici funzionali all'espletamento dell'incarico.
7. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'Amministrazione che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
8. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal disciplinare d'incarico.

Art.10

Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nelle seguenti ipotesi:

- appalto di servizi, di cui al D. Lgs n. 163/2006 (cosiddetto "codice dei contratti pubblici);
- incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria per i quali dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art. 91 del D. Lgs n. 163/2006.

Art.11

Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale

1. La decisione in ordine alla resistenza-difesa in giudizio ovvero all'instaurazione di un giudizio compete alla Giunta Comunale.
2. Gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono affidati dal Responsabile del Servizio "intuitu personae" in relazione alla specificità e complessità della materia da svolgere.

3. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, modalità e limiti di cui al presente regolamento.

Art. 12

Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il Responsabile dell'Area competente rende noto l'incarico conferito mediante pubblicizzazione sul sito web istituzionale del relativo provvedimento, completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile competente.
3. I contratti relativi agli incarichi di consulenza conferiti a norma del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 13

Controlli

1. Le proposte di determinazione relative al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza devono essere inviate al Collegio dei Revisori, prima della loro adozione (comunque prima dell'espressione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267) al fine di acquisire il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di studio e consulenza superiori a € 5.000,00, al netto di I.V.A., sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n. 266.
3. In occasione dell'approvazione del rendiconto, ai fini del controllo, dovrà essere comunicato al Consiglio Comunale l'ammontare della spesa sostenuta per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 14

Estensione della disciplina

1. Le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati nel presente regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a € 10.000,00, al netto di I.V.A., conferiti dalle società partecipate, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.